



TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: I CONTROLLI E LE SANZIONI

21 febbraio 2019 Torino POLITECNICO DI TORINO

- La normativa in materia di impianti termici: obblighi e sanzioni.
- Il Catasto degli Impianti Termici: finalità, ruoli e compiti.




Annamaria Clinco e Giovanni Nuvoli

Direzione Competitività del Sistema regionale Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

La normativa in materia di impianti termici: obblighi e sanzioni.

Annamaria Clinco



DPR 74/2013

Art. 1 Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Entrata in vigore il 12 luglio 2013

Definizione di Impianto Termico (d.l. 63/2013 convertito in legge 90/2013)

• "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

•

 Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono Impianti termici


- •i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare (es. scaldabagno),
- •apparecchi **mobili** per il riscaldamento o il raffrescamento, non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.

(Guida ENEA)









DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

•7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.



DGR 28 settembre 2018, n. 32-7605

L.R. 3/2015, art. 39, c. 1, lettere c), g) e l).

Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca delle DD.G.R. del 6.10.2014 n. 13-381 e s.m.i., 25.05.2015, n. 17-1466 e 29.12.2015, n. 23-2724.

Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

- 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, **provvedono a:**
- istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.



- DGR 6 ottobre 2014, n. 13-381 (costituzione CIT)
- DGR 29 dicembre 2015, n. 23-2724 (ispezioni)
- DGR 25 maggio 2015, n. 17-1466 (Obblighi dei distributori)



• DGR 28 settembre 2018, n. 32-7605 pubblicata sul BUR 40 del 4/10/2018, revisione delle tre precedenti.





La Nuova DGR 32-7605 - Aspetti salienti

- La misurazione delle emissioni di NO_x da PPM a mg/kWh al fine di consentire una immediata verifica della rispondenza ai requisiti in materia di inquinamento;
- Diventa facoltativa la compilazione dei dati catastali;
- Rimane obbligatoria l'indicazione dei codici POD e PDR;
- Ridenominazione del cosiddetto "Bollino Verde" in Rapporto Tecnico di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE);
- Tracciamento dei rapporti di manutenzione;
- Armonizzazione dei criteri per le ispezioni al DPR 74/2013;
- I fornitori di combustibile sono assimilati ai distributori;
- Istituisce un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti.



RESPONSABILE DELL' IMPIANTO TERMICO

Risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico

- <u>l'occupante</u>, a qualsiasi titolo, in caso di <u>singole unità</u> <u>immobiliari residenziali</u>;
- il <u>proprietario</u>, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
- l'<u>amministratore</u>, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il <u>proprietario o l'amministratore delegato</u> in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

TERZO RESPONSABILE

La responsabilità dell'impianto termico può essere delegata ad un terzo

•L'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici

TERZO RESPONSABILE

- La delega NON può essere rilasciata se gli impianti non sono conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell'atto sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma
- Il delegante deve garantire la copertura finanziaria per gli interventi
- La delega NON è consentita nel caso di singole unità immobiliari in cui il generatore non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato.

TERZO RESPONSABILE

- Il terzo responsabile <u>risponde del mancato rispetto delle norme</u> relative all'impianto termico
- Atto di assunzione di responsabilità in forma scritta
- Informa l'autorità competente della delega ricevuta
- Deve comunicare tempestivamente l'esigenza di effettuare gli interventi per la messa a norma dell'impianto

L'AUTORITA' COMPETENTE

- Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della l.r. 3/2015 e alla luce della l.r. 23/2015, la d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018 individua le Province e la Città Metropolitana di Torino quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.
- Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

```
ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e VCO;
```

ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

ambito 3: Cuneese.

 L'Autorità competente effettua le attività cui con proprio personale o mediante affidamento del servizio all'ARPA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – PRIMA DELL'ESERCIZIO

- Autorizzazione alle emissioni e caratteristiche tecniche (d.lgs 152/2006)
- Dichiarazione conformità (d.m. 37/2008)
- Pratica Inail / ex ISPESL (d.m. 1/12/1975)
- Prevenzione incendi (d.p.r. 151/2011, d.m. 12/04/96, d.m.28/04/2005)
- Rispetto limiti rendimento (d.p.r. 74/2013, Piano stralcio d.g.r. 4/08/2009 n. 46-11968)
- Rispetto limiti emissivi (d.lgs 152/2006, Piano stralcio d.g.r. 4/08/2009 n. 46-11968)
- Installazione corretta (Norme UNI)

MANUTENZIONE E CONTROLLO

- a. <u>Operazioni di controllo e manutenzione</u> di cui all'<u>art.7</u> del DPR 74/2013
 - b. <u>Controlli di efficienza energetica</u> di cui all'<u>art.8</u> del DPR 74/2013

PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE

- 1. Indicazioni dell'impresa installatrice dell'impianto;
- 2. In mancanza: <u>indicazioni dei fabbricanti delle</u> <u>apparecchiature</u>, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell'impianto;
- 3. In mancanza: norme UNI e CEI riguardanti l'impianto;

<u>Installatori e manutentori</u> devono definire e dichiarare esplicitamente con quale frequenza vadano effettuate le operazioni di controllo e manutenzione



PERIODICITÀ DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (REE)

TIPOLOGIA IMPIANTO	Alimentazione	POTENZA TERMICA ⁷ (kW)	CADENZA DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (anni)
	GENERATORI ALIMENTATI A	10 <p<100< td=""><td>2</td></p<100<>	2
Impianti con	COMBUSTIBILE LIQUIDO SOLIDO	P≥100	1
GENERATORE DI	GENERATORI ALIMENTATI A GAS METANO O GPL	10 <p<100< td=""><td>4</td></p<100<>	4
CALORE A FIAMMA		P≥100	2
	MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E	12 <p<100< td=""><td>4</td></p<100<>	4
IM PIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO A FIAMMA DIRETTA	P≥100	2
	POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO	P≥12	4
	POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE CON ENERGIA TERMICA	P≥12	2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA	P>10	4
Impianti	MICROCOGENERAZIONE	Pel<50	4
COGENERATIVI	Unità cogenerative	Pel≥50	2

LEGENDA

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

ACCERTAMENTI / ISPEZIONI

DPR 74/2013 art. 9 - "Ispezioni sugli impianti termici" – Accertamenti / ispezioni

- l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è ritenuto sostitutivo dell'ispezione sugli impianti con potenze comprese tra $10_t/12_f$ kW e 100kW (gas o gpl).
- Le autorità <u>provvedono all'accertamento dei rapporti di</u> <u>controllo di efficienza energetica pervenuti</u> e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

ACCERTAMENTI / ISPEZIONI

DPR 74/2013 art. 9 - "Ispezioni sugli impianti termici"

- L'ispezione comprende:
 - valutazione di efficienza energetica del generatore
 - stima del corretto dimensionamento
 - consulenza sui possibili interventi realizzabili
 - Verifica installazione della termoregolazione e contabilizzazione.

I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto

DGR 32-7605/2018

Allegato B, Articolo 2 - Coordinamento con le disposizioni ministeriali

Sono richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.LGS. 192/2005
- D.P.R. 74/2013
- D.LGS. 152/2006;
- D.LGS. 102/2014;
- DM 26/6/2015;
- Linee Guida ENEA.






Linee guida accertamenti e ispezioni impianti termici edifici



DGR 32-7605/2018



http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/energia/u-rp.t119



Procedura Tecnica

Realizzazione del prodotto

Metodologia per le ispezioni sullo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti termici degli edifici

DPR 16/04/2013 n. 74 - DGR 29/12/2015 n. 23-2724 - LR 11/03/2015 n.3

U.RP.T119

	Data	Oggetto Revisione
1	12/10/2012 03/05/2017	Prima amasama Revisione completa del testo per allineamento alla normativ
\$	0497/2017 22:11/2017	Aggiornamento conclusione verifiche Aggiornamento alla UR 30015 e s.m.i. (J.R 160017)
		INDICE
1. Scope	ed objectivi	Approvato da:
	e di applicazione	Responsabile AFT
3. Definiz	zioni, abbreviazio	Pacia Quegino Data: 2211/2017
A 400.00	mant a decrease	A1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4. Fifterin	nemi a document	5 esterni ed interni
	tà operative	estima de marria
5. Model	ità operative	s conclusione delle reperioni
5. Model 6. Criteri	ità operative	conclusione delle repezioni
5. Model 6. Criteri 7. Model	ità operative e modelità per la	conclusione delle repezioni
5. Model 6. Criteri 7. Model 8. Regist	ità operative e modalità per la ità di accesso agli	I atti CORA UFFICIALE IN VIGORE
5. Model 6. Criteri 7. Model 8. Regist	ità operative e modelità per la ità di accesso agli razioni na di distribuzione	I atti COPIA UPPICIALE IN VIGORE

DGR 32-7605/2018

Allegato B, Articolo 13 – Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sanzioni Statali

d.lgs. 192/2005 articolo 15, commi 5 e 6:

- Mancata esecuzione delle <u>operazioni di controllo e manutenzione:</u> sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- Mancata redazione e sottoscrizione del <u>rapporto di controllo tecnico (REE):</u> sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

d.lgs. 102/2014 articolo 16: commi 6, 7 e 8

- Mancata installazione dei sistemi di contabilizzazione: da 500 a 2500 euro per unità immobiliare.
- Mancata adozione dei corretti criteri di ripartizione delle spese: da 500 a 2500 euro per il condominio.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro 60 giorni è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro 60 giorni è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

2 bis. Ai **distributori** di combustibile per gli impianti termici degli edifici **che non osservano l'obbligo di invio**, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi alle utenze servite è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Il Catasto degli Impianti Termici: finalità, ruoli e compiti.

Giovanni Nuvoli



Il Catasto Regionale Impianti Termici

Quando si fa il Libretto e chi lo deve fare?

- INSTALLATORE: quando costruisce l'impianto
- MANUTENTORE: quando prende in carico un impianto






LIBRETTO DI IMPIANTO

"Libretto di Impianto" identifica l'Impianto Termico:

- •Dati amministrativi e tecnici.
- numero POD (Point of delivery) dell'energia elettrica;
- numero **PDR** (Punto di riconsegna) del gas naturale;
- i dati catastali dell'immobile sono facoltativi.
- •elenco attività di manutenzione effettuate;
- Allegati (REE, altri documenti)






Il Codice Impianto

POD e PDR ("codice fiscale" dell'impianto).

Consentono l'individuazione univoca dell'impianto.




Situazione impianti sul CIT

per stato impianto

	Attivo	Cancellato	Dismesso	Inattivabile/Sospeso	Totale
<u>TORINO</u>	345.970	758	491	284	347.503
<u>CUNEO</u>	125.595	313	193	78	126.179
NOVARA	95.515	138	111	54	95.818
<u>ALESSANDRIA</u>	89.015	236	442	111	89.804
<u>ASTI</u>	60.843	92	234	129	61.298
VERBANO-CUSIO-OSSOL#	56.833	29	24	44	56.930
VERCELLI	45.291	119	50	51	45.521
BIELLA	44.667	66	49	61	44.843
<u>N.D.</u>	22	1			23
Totale	863.751	1.752	1.604	812	867.919

Rapporti di controllo tecnico di efficienza energetica (REE)

Rapporti di controllo trasmessi



Analisi sui REE 2016

- Circa 203.000 REE (solo impianti a combustione)
- 1,4% hanno valori incongruenti
- Tenore di O₂
 - 1: -7%
 - 396: 0% (zero)
 - 371: >21%




- 53 Impianti alimentati da OC
- 540 > 1 MW
- 67 > 3 MW

Analisi sui REE 2016

- PPM -> mg/kWh!
- Analisi al 3% di O_2 e alimentazione GN = 463 impianti
- 210 hanno un valore superiore al limite di 80 mg/kWh (46%)
- Superano quota "100" kW 85 Gruppi termici
 - P_{tot} 20,2 MW
 - P_{media} di 492 kW
 - Fattore di emissione medio 122,7 mg/kWh
 - Max 273 mg/kWh (133 ppm)

ARPA 2015

Figura 4 - Generatori a metano con potenza maggiore di 35 kW - limite 80 mg/kWh (+20 mg/kWh di incertezza)



102 su 239 fuori dai limiti emissivi (46%)

Analisi sui REE 2018-2019

PPM -> mg/kWh

- 85.384 rapporti di controllo caricati
- 11.657 >100 mg/kWh (13,6%)
 - 8.611 < 35 kWh (74%)
 - 3.046 > 35 kWh (26%)
- 936 MWh complessivi
 - 234 MWh < 35 kWh (25%)
 - 702 MWh > 35 kWh (75%)

Adeguamento al dlgs 102/2014

Da fine 2016 all'atto del caricamento del REE viene richiesto se l'impianto è:


AUTONOMO o CENTRALIZZATO

3.18 sistemi centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienico - sanitari: Sistemi destinati a servire più unità immobiliari in un edificio, dedicati se destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria combinati se destinati ai due servizi.

3.19 sistemi autonomi di produzione di acqua calda per usi igienico - sanitari: Sistemi destinati a servire un'unica unità immobiliare, dedicati o combinati.

definizione di condominio (dlgs 102/2014):

"edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni"



Rapporti di controllo e nuovi impianti caricati (da fine 2016)

Provincia	Centralizzati	Autonomi	Totale
AL	3.254	57.952	61.206
AT	1.779	32.551	34.330
BI	1.356	27.424	28.780
CN	4.512	77.028	81.540
NO	2.478	62.382	64.860
ТО	26.827	196.266	223.093
VB	1.103	44.463	45.566
VC	1.344	25.770	27.114
Totale	42.653	523.836	566.489



Totale complessivo	34.158	8.495	25%		
VC	1.098	246	22%		
VB	870	233	27%		
то	21.979	4.848	22%		
NO	1.785	693	39%		
CN	3.341	1.171	35%		
ВІ	1.074	282	26%		
AT	1.455	324	22%		
AL	2.556	698	27%		
Provincia	Centralizzati con contabilizzazione	Centralizzati senza contabilizzazione	Percentuale senza T&C		




Relazioni esimenti o altra documentazione

Provincia	Centralizzati senza contabilizzazione	Upload documento	Percentuale
AL	698	3	0,4%
AT	324	2	0,6%
ВІ	282	1	0,4%
CN	1.171	10	0,9%
NO	693	7	1,0%
то	4.848	112	2,3%
VB	233	1	0,4%
VC	246	1	0,4%
Totale complessivo	8.495	137	1,6%



Tipologia di distribuzione per età degli edifici. (Fonte SIPEE)



Su 8.495 impianti "centralizzati"

- •1300 impianti < 35 kW
- •450 hanno valori incongrui (Pn=0...)

Ne restano 6745 I 137 documenti passano da 1,61% a 2,03%

Cos'è Sistemapiemonte Cerca			SI	ERVIZI PER PRIVATI	SERVI
Sistemapiemonte					
CIT			Utente: NUV O	LI GIOVANNI Ruolo: CON	ISULTATO
sei in: sistema piemonte » ambiente » <u>cit</u>					
home gestione PA guida					
ricerca avanzata impianti					
impianto		_			
codice impianto			provincia	ASTI	•
comune	CANELLI	_	indirizzo		
codice fiscale responsabile			stato impianto		-
sezione particella			foglio		
POD			PDR		
senza pdr			FUN		
potenza ACS da			а		
potenza clima invernale da	50		a		
potenza clima estiva da	30		а		
impianto di tipo	Centralizzato	▼	in locale termico esclusivamente dedicato. Comma 1	Si	-
e' presente un sistema di contabilizzazione/ripartizione per singola utenza?		V	Art.6 DPR 74/2013?	-	
per singola utenza?					
impresa					
		sigla REA	v		
		numero REA			
		codice fiscale			
-					
T =		tipo rapporto	v		
•	impianti che pos	sono funzionare ai fini sicurezza	·		
Name of the last o		con prescrizioni			

Sistemapiemonte



Utente: NUVOLI GIOVANNI Ruolo: CONSULTATORE

escix

SERVIZI PER LA PA

sei in: sistema piemonte » ambiente » cit

risultati ricerca avanzata

impianti trovati

15 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.

pagina 1

	im	odice pianto	comune	indirizzo	responsabile	terzo responsabile	sezione	foglio	particella	subalterno		pod		pdr
0	43)4	CANELLI (AT)	VIA TO ALE					32		ITOC	2063	88	480
0	72	0	(AT)	1/3					3		ITO	2865		
0	74	2	CANELLI (AT)							4	IT0)8841		
0	77	4	CANELLI (AT)								IT0	1000	0	32376
	79	9	CANELLI (AT)						ŧ		IT0)000	0	00000
0	79	0	CANELLI (AT)		CONDOMINIO				ł		IT0)000	0	00000
0	80	9	CANELLI (AT)						2	0	IT0)685	0	22475
0	80	7	CANELLI (AT)						9		IT0)607	0	33077
0	81	6	CANELLI (AT)	000000000000000000000000000000000000000	CONDOMINIO				ŧ		IT0)000	0	00000
0	81	7	CANELLI (AT)	VAL BORNO MIRENO	CONDOMINIC						IT0)000	0	00000
0	81	9	CANELLI (AT)		GEOM.				ł		IT0)000	0	00000
0	81	1	CANELLI (AT)		т	1 .					IT0	1285	0	36345
	81	4	CANELLI (AT)						5		IT0	56301	0	94421
0	81	1	CANELLI (AT)								ITO	3000000000	0	200000000
	82	30	CANELLI (AT)						2		ITOC	0000	00	10000

15 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.



rapporto controllo

ispezioni

documentazione

libretto web





















pagina 1

Del campione di 15 impianti centralizzati:

- 1 scuola comunale
- 1 palazzetto dello sport comunale
- 1 ufficio società energetica
- 1 banca
- 1 sugherificio

1/3 è probabilmente AUTONOMO.

Definizione di autonomo e di centralizzato.

3.18 sistemi centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienico - sanitari: Sistemi destinati a servire più unità immobiliari in un edificio, dedicati se destinati alla sola

produzione di acqua calda sanitaria combinati se destinati ai due servizi.

3.19 sistemi autonomi di produzione di acqua calda per usi igienico - sanitari: Sistemi destinati a servire un'unica unità immobiliare, dedicati o combinati.

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente

FAQ MiSE (1 agosto 2016)

"Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l'impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i...."

APE vs REE

• Il SIPEE contiene circa 700.000 ACI riportano l'indicazione del Codice A DEGLI EDIFICI

VALIDO FINO AL: 31/12/2018

		ne	impianti termici	utilizzato	Nominale (kW)	stagionale		EPren	EPnren
limatiz- azione vernale	Caldaia standard BAXI ECO 3 240 FI	2012		Gas naturale	24	0,66	Пн 0,62	2	280,39
azione estiva						ı	η		
Prod. acqua calda anitaria	Caldaia standard BAXI ECO 3 240 Fl	2012		Gas naturale	24	0,77	∫w 0,05	5	21,44

Grazie per l'attenzione



Annamaria Clinco e Giovanni Nuvoli

Direzione Competitività del Sistema regionale Settore Sviluppo Energetico Sostenibile